

PATENTE A PUNTI – COSA PREVEDE IL NUOVO ADEMPIMENTO?

IL PROVVEDIMENTO IN SINTESI

Dal 1° ottobre 2024, l'accesso ai cantieri edili è consentito solo alle imprese e ai lavoratori autonomi dotati della patente a crediti, come stabilito dall'articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito nella Legge n. 56/2024. Questa normativa ha modificato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e prevede che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gestisca il rilascio e la regolamentazione della patente attraverso il D.M. 132/2024 e la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

La patente a crediti ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, e la richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'attivazione di una piattaforma informatica. Gli operatori possono presentare un'autocertificazione per attestare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, ma dal 1° novembre sarà necessaria la patente per operare nei cantieri.

La normativa stabilisce anche le modalità di decurtazione dei crediti in caso di violazioni e specifica i requisiti necessari per il rilascio della patente, tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso di documenti di regolarità fiscale e contributiva. Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme includono l'esclusione da lavori pubblici e sanzioni amministrative.

Il sistema prevede anche misure cautelari, come la sospensione della patente in caso di infortuni sul lavoro. In caso di revoca della patente, è possibile richiederne una nuova dopo dodici mesi. Complessivamente, la disciplina mira a migliorare la sicurezza nei cantieri attraverso un rigoroso controllo dei requisiti e della formazione degli operatori.

ASPETTI GENERALI DELLA NORMATIVA

L'articolo 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, rappresenta un importante passo avanti nella regolamentazione delle attività lavorative nei cantieri temporanei o mobili. Questo articolo introduce la cosiddetta "patente a crediti", un nuovo strumento che si propone di garantire un maggiore controllo e una migliore gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro edili. In particolare, questa nuova patente modifica l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale già disciplinava vari aspetti della sicurezza sul lavoro.

La normativa relativa alla patente a crediti è delineata in modo più dettagliato dal Decreto Ministeriale n. 132/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024. Questo decreto assegna all'Ispettorato Nazionale del Lavoro il compito cruciale di definire le modalità operative per il rilascio e la gestione della patente stessa. Di conseguenza, l'Ispettorato ha emesso la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, che offre ulteriori chiarimenti pratici riguardo all'applicazione della nuova normativa.

La patente a crediti parte con un punteggio iniziale di 30 crediti. Tuttavia, gli operatori hanno la possibilità di incrementare questo punteggio fino a un massimo di 100 crediti. Gli incrementi sono regolati dai criteri stabiliti nell'articolo 5 del D.M. 132/2024. È importante notare che la richiesta di crediti aggiuntivi sarà consentita solo dopo che la piattaforma informatica dedicata sarà attivata, e le modalità di accesso e utilizzo di tale piattaforma saranno comunicate attraverso il sito ufficiale

dell'Ispettorato. I crediti aggiuntivi possono essere assegnati retroattivamente, oppure aggiornando il punteggio della patente in base ai requisiti che il richiedente possiede al momento della domanda.

Nella circolare n. 4/2024, l'Ispettorato ha fornito delle tabelle dettagliate che illustrano i criteri attraverso i quali è possibile incrementare i crediti. Tra i principali criteri considerati vi sono:

- **Storicità dell'azienda:** La durata e la storia positiva dell'attività svolta dall'impresa;
- **Assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio:** La mancanza di sanzioni precedenti che possano aver influito negativamente sulla patente;
- **Attività e investimenti in salute e sicurezza sul lavoro:** Le iniziative intraprese dall'azienda per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la sicurezza dei dipendenti;
- **Altre attività formative:** La partecipazione a corsi e programmi di formazione professionale per il personale.

Per quanto riguarda la decurtazione dei crediti, l'articolo 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente può essere ridotto in seguito a provvedimenti definitivi che colpiscono datori di lavoro e dirigenti. Le specifiche penalizzazioni relative a tali provvedimenti sono dettagliate nell'allegato I-bis dello stesso decreto.

In caso di accertamento ispettivo che rilevi più violazioni, è previsto che la decurtazione dei crediti non possa superare il doppio della penalizzazione stabilita per la violazione più grave. Inoltre, i provvedimenti definitivi devono essere comunicati all'Ispettorato entro un termine di 30 giorni dalla loro emissione.

Le sanzioni previste dalla normativa entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 e si applicheranno anche alle patenti già rilasciate precedentemente a questa data. Alcune delle conseguenze per chi possiede un punteggio inferiore a 15 crediti includono:

- **Divieto di operare in cantiere:** Tale divieto si applica, fatta eccezione per i lavori già in corso che superano il 30% del valore contrattuale;
- **Sanzioni amministrative:** Queste possono ammontare al 10% del valore dei lavori eseguiti, con un minimo fissato a 6.000 euro;
- **Esclusione da lavori pubblici:** Gli operatori con punteggi insufficienti potranno essere esclusi dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi;
- **Responsabilità del committente:** Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a verificare il possesso della patente o di un documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi.

Inoltre, nel caso in cui il punteggio della patente scenda sotto i 15 crediti, è possibile avviare una procedura di recupero tramite una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL. Questa Commissione avrà il compito di valutare se gli operatori hanno rispettato gli obblighi formativi e se hanno effettuato investimenti adeguati in materia di sicurezza.

Le modalità specifiche relative al recupero dei crediti saranno rese note non appena terminerà l'implementazione del sistema informatico dedicato e operativo. L'obiettivo finale di queste misure è quello di garantire un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative vigenti, tutelando così la salute dei lavoratori nel settore edile.

DESTINATARI DELLA NORMATIVA

A decorrere dal 1° ottobre 2024, in base all'articolo 27, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato dal D.L. n. 19/2024 e convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere la patente a crediti. Questa disposizione non si applica a coloro che si dedicano esclusivamente a forniture o a prestazioni di natura intellettuale.

Di conseguenza, è necessario che abbiano la patente tutti coloro che, siano essi imprese o lavoratori autonomi, sono fisicamente presenti nei cantieri a partire dalla data sopra citata. I cantieri sono definiti come "qualsiasi luogo in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile", come indicato nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. È essenziale che l'attività sia condotta all'interno del cantiere stesso, senza distinzione tra appalto e subappalto. È fondamentale evidenziare che, se gli interessati non sono attivi in alcun cantiere alla data di entrata in vigore della norma, non sono tenuti a soddisfare alcun requisito. Tuttavia, qualora inizino a lavorare in un cantiere dopo il 1° ottobre, dovranno inviare una dichiarazione o autocertificazione tramite PEC o richiedere la patente a crediti prima di poter accedere al cantiere.

L'interpretazione della norma non sembra limitare l'obbligo della patente a crediti solo a quei soggetti che operano secondo quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, anche le imprese non necessariamente identificate come edili e tutti i lavoratori autonomi attivi nei cantieri devono rispettare questo obbligo.

Le uniche categorie escluse comprendono coloro che forniscono materiali senza posa o installazione e i professionisti che forniscono prestazioni intellettuali, come geometri e architetti. Questi ultimi possono accedere ai cantieri senza necessità di verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, come stabilito dall'art. 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), non sono soggette all'obbligo di possesso della patente.

È importante sottolineare che anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi extra UE devono possedere la patente a crediti o un documento equivalente riconosciuto. I commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.M. n. 132/2024 dettagliano le modalità per attestare il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale.

In particolare, le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in un Paese membro devono presentare una dichiarazione tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile utilizzare anche la PEC) per dimostrare di possedere un documento equivalente rilasciato dall'autorità competente del loro Paese d'origine. Per chi risiede in Stati non appartenenti all'Unione Europea, è necessaria una dichiarazione che attesti il riconoscimento secondo la normativa italiana del documento equivalente emesso dalla competente autorità straniera. In assenza di un documento riconosciuto, anche i soggetti non residenti dovranno richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE E TEMPISTICHE

A partire dal 1° ottobre 2024, le procedure per ottenere la patente a crediti subiranno un'importante evoluzione, poiché questa sarà disponibile in formato digitale attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Gli utenti potranno accedere a questo servizio utilizzando l'identità

digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE). In merito a questa nuova iniziativa, l'INL ha pubblicato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, in cui si annuncia che verranno fornite indicazioni dettagliate sulla procedura di richiesta della patente. A supporto di queste informazioni, sarà anche rilasciata una nota tecnica che chiarirà ulteriormente i passaggi necessari per completare con successo la procedura.

Le richieste per il rilascio della patente possono essere effettuate dal legale rappresentante di un'impresa o da un lavoratore autonomo. È previsto anche che sia possibile delegare un'altra persona a presentare la richiesta, purché venga fornita una delega scritta. Nel caso in cui un delegato faccia la richiesta, sarà necessario presentare una dichiarazione che attesti il possesso da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo dei requisiti richiesti per il rilascio della patente. Questi requisiti, come sottolineato, potranno essere soggetti a verifica in eventuali controlli successivi.

Il portale dedicato alla richiesta della patente, che sarà operativo dal 1° ottobre 2024, offrirà la possibilità di indicare se si è esenti da determinati requisiti in base a specifiche situazioni individuali. Alcuni requisiti saranno obbligatori per tutte le categorie di richiedenti, siano essi imprese o lavoratori autonomi, mentre altri requisiti saranno richiesti solo in circostanze particolari, che verranno chiarite nel corso della procedura.

Nella fase iniziale dell'obbligo di possesso della patente, fin dalla pubblicazione della circolare dell'INL, si prevede che le imprese possano inviare un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti fissati all'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Questa misura è stata pensata per consentire alle imprese di continuare a operare nelle attività per le quali è necessaria la patente a crediti, senza interruzioni.

L'autocertificazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Questa comunicazione avrà validità fino al 31 ottobre 2024 e richiederà all'operatore di presentare formalmente la domanda di rilascio della patente attraverso il portale entro quella stessa data. Da quel momento in poi, ossia dal 1° novembre 2024, non sarà più consentito operare in cantiere basandosi sull'autocertificazione inviata via PEC; sarà fondamentale aver completato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

È importante notare che l'invio dell'autocertificazione tramite PEC è obbligatorio solo per quelle imprese e per i lavoratori autonomi che risultano già attivi in cantieri temporanei o mobili alla data del 1° ottobre 2024. Se, invece, alla data di entrata in vigore della norma non sono presenti in alcun cantiere, non saranno tenuti a fornire l'autocertificazione. Inoltre, se i soggetti già operanti fanno richiesta della patente tramite il portale il 1° ottobre, non saranno tenuti a inviare l'autocertificazione.

In conclusione, è fondamentale mettere in evidenza che a partire dal 1° novembre 2024 l'accesso ai cantieri sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno completato la richiesta della patente attraverso il portale. Pertanto, fino a tale scadenza, l'accesso ai cantieri dovrà essere preceduto dall'invio dell'autocertificazione o dalla richiesta della patente tramite il portale stesso.

Infine, dopo aver presentato la domanda, il portale genererà un codice univoco associato alla patente, che verrà rilasciata in formato digitale. È fondamentale tenere presente che fino al momento del rilascio della patente e come stabilito dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 132/2024, sarà comunque possibile svolgere attività lavorative. Tuttavia, eventuali comunicazioni da parte dell'Ispettorato riguardanti l'assenza di requisiti richiesti potrebbero influenzare questa possibilità.

OBBLIGO DI PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI - REQUISITI PER IL RILASCIO

a Per poter ottenere la patente a crediti, è necessario rispettare una serie di requisiti specificati nel comma 1 dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, comunemente conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Questi requisiti sono stati formulati per garantire che tutte le imprese e i lavoratori autonomi operino in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Di seguito, vengono elencati e spiegati i principali requisiti richiesti per il rilascio della patente:

b Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: È di fondamentale importanza che tutte le imprese siano correttamente registrate presso la Camera di Commercio competente. Questa iscrizione non solo attesta la validità dell'impresa, ma è anche un passo obbligatorio per l'accesso a molteplici servizi e opportunità nel mondo imprenditoriale.

c Adempimento degli obblighi formativi: Tutti i soggetti coinvolti, tra cui datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, sono tenuti a completare i corsi di formazione previsti dalla normativa. Questi corsi sono essenziali per garantire che tutti possano operare in sicurezza e siano al corrente delle procedure da seguire in caso di emergenza.

d Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Questo documento deve essere sempre valido e aggiornato, poiché attesta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. Il DURC è cruciale per dimostrare la buona condotta dell'azienda nei confronti degli obblighi fiscali e previdenziali.

e Documento di Valutazione dei Rischi: È necessario avere un documento che valuti i rischi presenti nelle attività lavorative. Questo documento deve essere fornito nei casi previsti dalla normativa vigente e serve a identificare potenziali pericoli, permettendo così di implementare misure preventive adeguate.

f Certificazione di Regolarità Fiscale: Questa certificazione è regolata dall'articolo 17-bis, commi 5 e 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere presentata negli specifici casi stabiliti dalla legge. Essa conferma che l'impresa è in regola con gli obblighi fiscali.

g Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Questo requisito è essenziale secondo le normative attuali, poiché il Responsabile ha il compito di garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

h È fondamentale sottolineare che ogni requisito deve essere soddisfatto qualora il richiedente sia obbligato a rispettarli.

i In particolare, l'iscrizione alla Camera di Commercio rappresenta un requisito imprescindibile per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel campo di applicazione della patente. Tuttavia, è altrettanto importante esaminare dettagliatamente gli altri requisiti.

j Il DURC, gli obblighi formativi e il Documento di Valutazione dei Rischi devono essere comprovati solo se il richiedente è obbligato a rispettare tali requisiti in base alla normativa vigente. Pertanto, è cruciale che chi richiede la patente verifichi in anticipo se le attività svolte e le modalità operative adottate (ad esempio, l'utilizzo di specifiche attrezzature) impongano il rispetto di questi obblighi. Se non si applicano, il requisito non sarà necessario ai fini del rilascio della patente.

k In sintesi, il rispetto di questi requisiti non solo è obbligatorio per ottenere la patente a crediti, ma contribuisce anche a garantire un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile per tutti gli operatori coinvolti nel settore edile.

l

IL DURF

Il legislatore esige anche il possesso della certificazione di regolarità fiscale, come indicato all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, n. 241/1997, solo "nei casi previsti dalla normativa vigente" (cosiddetto DURF).

A differenza del DURC, il DURF non interessa tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione della patente. Infatti, il legislatore ha specificato che il requisito deve essere documentato solo "nei casi previsti dalla normativa vigente". A tal fine, il DURF è stato introdotto per prevenire i rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati negli appalti labour intensive.

Senza entrare nei dettagli degli obblighi tributari, è rilevante individuare il campo di applicazione della norma. In particolare, secondo l'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, gli obblighi riguardano i sostituti d'imposta che affidano opere o servizi per un valore annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite appalto, subappalto o altri rapporti negoziali che prevedano l'uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente, utilizzando beni strumentali di proprietà del committente stesso o a lui riconducibili.

In assenza di tali presupposti, il richiedente non è soggetto agli obblighi dell'articolo 17-bis e non deve dimostrare il possesso del DURF. Per i soggetti obbligati, è importante ricordare che il certificato è rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, come previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 54730 del 06/02/2020.

Per ottenere il certificato, i contribuenti devono:

- Essere attivi da almeno tre anni.
- Essere in regola con gli obblighi dichiarativi.
- Aver versato complessivamente nel conto fiscale un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio.
- Non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione.

Il certificato attestante i requisiti richiesti viene generalmente rilasciato da qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente e tiene conto dei requisiti con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute fiscali (v. 3.1 del provvedimento Ade).

Si ritiene inoltre che non siano soggetti all'obbligo del DURF coloro che, pur rientrando nel campo di applicazione, non possano comunque richiederlo per mancanza dei requisiti di anzianità lavorativa di almeno tre anni. Altrimenti, si escluderebbe ab origine tali soggetti dal poter svolgere attività nei cantieri, indipendentemente dal requisito di regolarità che non potrebbe essere certificato per mancanza del requisito soggettivo necessario.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

In conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è possibile autocertificare tutti i requisiti necessari. Questa possibilità è esplicitamente sancita dal comma 2 dell'articolo 27 del Testo Unico. Le modalità operative per l'autocertificazione sono state dettagliatamente descritte nel decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 18 settembre 2024, n. 132.

Per entrare nel merito del regolamento, i requisiti relativi al certificato della Camera di Commercio (CCIAA), al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e al Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), elencati rispettivamente nelle lettere a), c) ed e), possono essere dichiarati dal richiedente ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000. Questo significa che è possibile utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare questi requisiti.

Per quanto riguarda invece gli obblighi formativi, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), elencati nelle lettere b), d) ed f), essi possono essere attestati ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

È cruciale sottolineare che l'autocertificazione non implica il possesso fisico del documento richiesto, ma piuttosto il possesso dei requisiti necessari per ottenerlo. Ad esempio, per quanto riguarda il DURC, il richiedente può dichiarare di possedere i requisiti necessari anche se il documento non è stato ancora formalmente rilasciato. È però fondamentale essere consapevoli del rischio connesso a dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui la regolarità dichiarata non corrisponda alla realtà dei fatti, si incorre nelle conseguenze penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R., che sanziona le dichiarazioni false o inesatte.

In conclusione, l'autocertificazione rappresenta uno strumento utile e pratico per attestare il possesso dei requisiti richiesti senza dover presentare immediatamente la documentazione fisica. Tuttavia, è essenziale utilizzarla con responsabilità e veridicità per evitare sanzioni legali.

DATA RILEVANTE PER I REQUISITI

Secondo l'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, "la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio." Ciò significa che la data cruciale per il possesso dei requisiti è quella in cui il richiedente presenta la domanda o, se precedente, quella in cui firma l'autocertificazione.

Pertanto, a meno che non intervenga una sospensione cautelare come previsto dal comma 8 o l'impossibilità di operare nel cantiere a seguito della decurtazione dei punti di cui al comma 10, eventuali variazioni o perdite dei requisiti successivamente non dovrebbero influire sulla validità della patente già rilasciata. La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che "Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento della mancanza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Pertanto, la successiva assenza di uno o più requisiti – come ad esempio l'assenza del DURC – non influirà sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio previste dall'ordinamento."

REVOCA DELLA PATENTE

L'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la patente può essere revocata se, in sede di controllo successivo al rilascio, si scopre che una delle dichiarazioni sui requisiti non è veritiera. Dopo dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può presentare una nuova domanda per la patente.

Il D.M. n. 132/2024 specifica che, in caso di dichiarazioni false sui requisiti, accertate definitivamente in sede di controllo successivo al rilascio, l'Amministrazione procederà alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.

PROCEDURA DI REVOCA

La revoca della patente viene emessa dall'Ispettorato del Lavoro dopo un accertamento che dimostri l'assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. La perdita successiva di uno o più requisiti, come l'assenza del DURC, non influirà sull'utilizzabilità della patente, tranne per le sanzioni o altre conseguenze previste dalla legge. Il controllo dei requisiti può essere effettuato a campione sia d'ufficio sia durante ispezioni da parte dell'Ispettorato o altri Organi di vigilanza.

COMPETENZA

La responsabilità per l'adozione del provvedimento di revoca è attribuita alla Direzione Interregionale o alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell'INL, soprattutto quando sono coinvolte imprese straniere o situate in territori di competenza di più Direzioni Interregionali. Questi uffici devono essere informati dei provvedimenti da adottare.

VALUTAZIONE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità dei fatti per determinare se la revoca sia giustificata. Per quanto riguarda gli obblighi formativi, anche in presenza di una dichiarazione falsa, sarà necessario valutare la gravità dell'omissione (ad esempio, la totale assenza di formazione), l'importanza dell'omissione per il personale non destinato a operare in cantiere (come il personale amministrativo), e se l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni impartite ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

In ogni caso, il provvedimento di revoca può essere impugnato secondo le regole degli atti e provvedimenti amministrativi.

RICHIESTA DI NUOVA PATENTE

Dopo dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo hanno la possibilità di richiedere nuovamente il rilascio della patente.

Misura Cautelare di Sospensione della Patente

Secondo le disposizioni aggiornate dell'articolo 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso si verificano infortuni sul lavoro con esito fatale o che comportino invalidità permanente, totale o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di disporre, come misura cautelare, la sospensione della patente per un massimo di dodici mesi. I soggetti interessati possono presentare ricorso contro tale sospensione seguendo le procedure indicate nell'articolo 14, comma 14.

Il D.M. n. 132/2024 specifica ulteriormente le modalità relative alla sospensione della patente, stabilendo che il provvedimento deve essere emesso dall'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio. Questo significa che la decisione deve essere presa dal Direttore dell'Ispettorato dell'area metropolitana o dall'Ispettorato competente in base al luogo in cui è avvenuto l'infortunio. Prima di procedere con il provvedimento, gli Uffici territoriali possono richiedere un parere non vincolante alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.

Presupposti per la Sospensione della Patente

La sospensione della patente può essere disposta nei seguenti casi:

- Infortuni mortali o invalidità permanente causati da negligenza del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente, almeno per colpa grave.
- Accertamenti che confermino la presenza di elementi oggettivi e soggettivi riguardanti l'incidente, considerando i verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti.
- Dimostrazione di un nesso causale tra l'infortunio e il comportamento negligente del datore di lavoro o dei suoi delegati.
- Responsabilità diretta di uno o più soggetti coinvolti, seguendo il criterio del "più probabile che non".

DEFINIZIONE DI COLPA GRAVE

La colpa grave è caratterizzata da:

- Una notevole violazione dei doveri di diligenza nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Un alto grado di negligenza e comportamenti che si distaccano significativamente da quelli considerati ragionevoli e diligenti.
- Violazioni evidenti delle normative di sicurezza.
- Consapevolezza del rischio da parte del responsabile.

DECISIONE SULLA SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato solo se tutti i requisiti, inclusa la colpa grave, sono stati effettivamente accertati. In mancanza di tali presupposti, la pratica deve essere archiviata con una relazione ufficiale.

Inoltre, riguardo alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro, è importante notare che il rischio generico rientra nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni quando esiste un chiaro nesso causale tra l'incidente e le mansioni svolte.

La responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva ma colposa; si deve valutare il difetto di diligenza nel predisporre misure adeguate a prevenire danni ai lavoratori, considerando l'attività lavorativa svolta. Non è necessario adottare misure per prevenire ogni possibile causa di infortunio. Inoltre, il datore di lavoro non è responsabile se il comportamento del dipendente risulta essere abnorme e radicalmente diverso dalle scelte prevedibili durante l'esecuzione del lavoro.

Se un lavoratore intraprende azioni legali contro il datore di lavoro per ottenere un risarcimento dopo un infortunio, ha l'onere di dimostrare sia l'inadempimento che il nesso causale con il danno subito, ma non è necessario provare la colpa della controparte. La responsabilità del datore di lavoro è generalmente esclusa in caso di eventi atmosferici considerati "forza maggiore", eventi imprevedibili e inevitabili che possono superare i sistemi di sicurezza esistenti.

DURATA DELLA SOSPENSIONE

Secondo la circolare 4/24 dell'INL, la durata della sospensione della patente può arrivare fino a un massimo di dodici mesi (art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008) ed è stabilita dall'Ispettorato in base alla gravità dell'infortunio e delle violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto anche di eventuali recidive. Per determinare la durata della sospensione si devono considerare:

- Le conseguenze dell'infortunio.

- La gravità delle violazioni accertate.
- Eventuali precedenti infortuni, con informazioni fornite dall'INAIL all'Ispettorato.

L'Ispettorato ha una discrezionalità ampia ma deve fornire motivazioni adeguate per le proprie decisioni.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER INFORTUNI MORTALI

La circolare n. 4/24 dell'INL affronta anche la questione della sospensione della patente in caso di incidenti che portano alla morte di un lavoratore. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che, in queste circostanze, la sospensione è obbligatoria a meno che l'Ispettorato non fornisca una motivazione contraria. Se le condizioni richieste sono soddisfatte, la sospensione viene normalmente applicata a meno che ciò possa comportare gravi rischi per i lavoratori o per la pubblica incolumità. Qualsiasi decisione di non procedere con la sospensione deve essere documentata in modo ufficiale.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER INABILITÀ PERMANENTE

La circolare n. 4/24 tratta anche i casi in cui un infortunio comporti un'inabilità permanente del lavoratore. In tali situazioni, è necessario ottenere un riconoscimento ufficiale dell'inabilità da parte dell'INAIL, che deve comunicare all'Ispettorato le proprie determinazioni riguardo alle responsabilità potenziali del datore di lavoro o dei dirigenti.

Nel caso di "menomazione irreversibile immediatamente accertabile" (ad esempio, perdita di un arto), l'Ispettorato può procedere alla sospensione anche senza l'intervento dell'INAIL, a meno che non ritenga necessario valutare la durata della sospensione considerando anche la colpa grave.

La sospensione per inabilità permanente è discrezionale. Il D.M. n. 132/2024 stabilisce che "la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte da altri provvedimenti". Pertanto, se il cantiere è già stato soggetto a sospensione per lavoro nero o sequestro preventivo, la patente non sarà ulteriormente sospesa a meno che tali misure non siano ritenute insufficienti a prevenire ulteriori incidenti.

RICORSO CONTRO LA SOSPENSIONE E CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

La circolare n. 4/24 discute anche le procedure per presentare ricorso contro il provvedimento di sospensione:

- Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica.
- Deve essere indirizzato alla Direzione interregionale competente.
- La decisione deve essere comunicata entro 30 giorni riguardo alla correttezza del provvedimento (inclusi presupposti e durata).
- L'assenza di risposta da parte della Direzione equivale alla perdita di efficacia del provvedimento; ciò significa che se non c'è risposta entro il termine stabilito, il ricorso viene considerato accolto.

Inoltre, il controllo sul ripristino delle condizioni di sicurezza viene effettuato dall'Ispettorato competente dopo la scadenza della sospensione e prevede accertamenti sulla situazione attuale del cantiere quando possibile.

Andrea Cartosio Tributarista INT ed esperto de Il Sole 24 Ore